



PAOLO CHERUBINI
NOTAIO

N.30463 di Rep.

N.9955 Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto aprile duemilasedici

(28.4.2016) alle ore 11,34.

In Ospitaletto (BS), Via Dei Carpini n.1, nella sede della società "SABAF S.P.A." presso l'edificio attiguo ai locali mensa.

Avanti a me PAOLO CHERUBINI Notaio residente in Montichiari iscritto al Collegio Notarile di Brescia e' presente il signor:

BARTOLI ALBERTO, nato a Brescia (BS) il 6 giugno 1960, domiciliato per la carica a Ospitaletto (BS), Via Dei Carpini n. 1, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparso signor Bartoli Alberto nella sua veste di Consigliere di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società per azioni "SABAF S.P.A.", con sede a Ospitaletto (BS), Via Dei Carpini n. 1, capitale Euro 11.533.450,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale 03244470179, Partita I.V.A. 01786910982, R.E.A. 347512, mi richiede di redigere il verbale di parte straordinaria dell'assemblea dei soci della predetta società, in prosecuzione dell'assemblea di parte ordinaria iniziata alle ore dieci e minuti trentaquattro assemblea qui riunitasi in unica convocazione, a seguito di avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società il 24 marzo 2016 ed in estratto sul quotidiano "MF" del 24 marzo 2016, per deliberare sul seguente ordine del giorno di parte straordinaria:

Parte straordinaria

1) Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 5-bis, 5-ter e 5-quater dello Statuto sociale; deliberare inerenti e conseguenti;

2) Proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale; deliberare inerenti e conseguenti.

Come consentito dall'art.10 dello statuto sociale, previa designazione unanime da parte dell'assemblea, assume la presidenza dell'assemblea stessa il comparso signor Bartoli Alberto il quale mi conferma quale redattore del presente verbale e, quindi, constata e dà atto:

- che, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Giuseppe Saleri e ad esso Consigliere Delegato, sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori Forzanini Roberta, Beschi Gianluca, Camodeca Renato, Picchi Nicla, Cavalli Giuseppe, Gardoni Fausto e Pendoli Anna;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Passantino Antonio, Presidente, e Anselmi Luisa mentre e' assente giustificato il Sindaco Effettivo Brolì Enrico;

- che sono presenti n.46 (quarantasei) azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n. 6.553.411 (seimilionicinquecentocinquantatremilaquattrocentoundici) azioni ordinarie depositate ai sensi di legge, sul totale delle n.11.533.450 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie emesse, pari al 56,82% (cinquantasei virgola ottantadue per cento) del capitale sociale.

- che l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea. L'elenco stesso riporterà, inoltre, gli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari;

REGISTRATO A

BRESCIA 2

Il 02 maggio 2016

al n. 17659 serie 1T

Euro 356,00

Iscritto al Registro

Imprese di

BRESCIA

il 03 maggio 2016

con prot. 30706

giusta domanda del

02 maggio 2016

- che sono presenti, come semplici uditori, alcuni giornalisti ed esperti di settore;—
- che è presente il dott. Marco Bombardieri, manager della società di revisione DE-LOITTE & TOUCHE;—
- che è presente personale della società Computershare, addetto ai lavori assembleari, ed in particolare al controllo degli aventi diritto al voto presenti;—
- che lo svolgimento della presente assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare della società, che è inserito nella documentazione distribuita ai presenti;—
- che le relazioni illustrative degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana nei termini di legge;—
- che gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono:—
- "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." n. 3.543.313 (tremilionicinquecentoquarantatremilatrecentotredici) azioni, pari al 30,722% (trenta virgola settecentoventidue per cento) del capitale sociale;—
- "QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA" n. 2.306.690 (duemilionitrecentoseimilaseicentonovanta) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;—
- "DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT NV" n.1.730.881 (unmilionesettecentotrentamilaottocentoottantuno) azioni, pari al 15,007% (quindici virgola zero zero sette per cento) del capitale sociale;—
- "SIREFID S.P.A." – intestazione fiduciaria per conto di Pendoli Anna, titolare del diritto di usufrutto - n.450.000 (quattrocentocinquantamila) azioni, pari al 3,902% (tre virgola novecentodue per cento) del capitale sociale;—
- "FMR L.L.C." n. 377.300 (trecentosettantasettemilatrecento) azioni, pari al 3,271% (tre virgola duecentosettantuno per cento) del capitale sociale;—
- la società possiede, alla data odierna, n. 133.516 (centotrentatremilacinquecentosedici) azioni proprie, pari al 1,158 (uno virgola centocinquantotto)% del capitale sociale;—
- che non consta l'esistenza di altre pattuizioni o di accordi tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse;—
- è stato effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe alle norme di legge;—
- è in funzione in sala un impianto di registrazione avente lo scopo esclusivo di facilitare la verbalizzazione;—

—ciò constatato—

il Presidente dichiara regolarmente costituita e atta a deliberare l'assemblea dei soci della sopradetta società sugli argomenti all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Prega i titolari del diritto di voto, qualora dovessero assentarsi, di segnalare il nominativo agli incaricati all'ingresso.

Passando allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggioranza del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 5-bis, 5-ter e 5-quater dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

il Presidente espone agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie di seguito illustrate, volte a introdurre nello Statuto sociale della società l'istituto della "maggiorazione del

voto”, disciplinato dall’art. 127-quinquies, TUF, spiegando che tale disposizione è stata introdotta dall’art. 20, comma 1-bis, del D.L. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014.

Interviene il signor Alberti Giorgio, in rappresentanza per delega del socio società "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." per chiedere al Presidente di illustrare per sommi capi la proposta di modifica, limitando la lettura della relazione illustrativa alla sola proposta di delibera.

L'assemblea all'unanimità approva-

Riprende la parola il Presidente illustrando che il Consiglio di Amministrazione della società ritiene opportuno che la Società si avvalga di questa innovazione legislativa nell’intento di favorire – attraverso l’incentivo premiante della maggiorazione – il coinvolgimento degli azionisti, anche di minoranza, che abbiano dato prova di fedeltà.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie illustrate nella presente relazione consentano di utilizzare con equilibrio, misura e rispetto degli interessi di tutti gli azionisti, l’ampio spazio demandato all’autonomia statutaria dalla disciplina legislativa che ha introdotto il voto maggiorato.

Il nuovo articolo 5-bis dello Statuto sociale disciplina i presupposti e le condizioni che legittimano l’acquisizione ovvero il mantenimento in capo al socio della maggiorazione del diritto di voto.

In particolare, si prevede che, ricorrendo ogni altro presupposto di legge e di statuto, il titolare di azioni ordinarie, iscritto nell’apposito elenco speciale, disponga di due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta in via continuativa da almeno ventiquattro mesi.

Si è, pertanto, deciso di fissare la maggiorazione nella misura massima consentita dall’art. 127-quinquies del TUF, ossia due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta, mentre con riferimento al periodo continuativo di appartenenza delle azioni e di iscrizione nell’apposito elenco speciale si è optato per il termine minimo di ventiquattro mesi previsto dalla richiamata disposizione.

Propone, in conformità al disposto di legge, che la maturazione del periodo d’appartenenza dell’azione decorso il quale avviene l’acquisizione del voto maggiorato, sia subordinata all’iscrizione effettuata tempestivamente a cura della Società nell’apposito elenco di cui all’articolo 5- quater dello Statuto sociale (l’ “Elenco Speciale”) a seguito di istanza dell’interessato accompagnata da comunicazione dell’intermediario sui cui conti sono registrate le azioni attestante la titolarità delle stesse in capo a colui che intenda far decorrere il periodo richiesto per l’acquisizione del voto maggiorato.

I commi terzo e quarto dell’art. 5-bis disciplinano i casi in cui la maggiorazione del voto è mantenuta nonostante il verificarsi di vicende traslative.

L’art 5-bis disciplina inoltre le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione di voto già acquisita ovvero che impediscono la continuazione di quel possesso che, raggiunto il ventiquattresimo mese, legittima l’acquisizione del voto maggiorato.

Il nuovo articolo 5-ter dello Statuto sociale disciplina gli effetti della maggiorazione del diritto di voto.

Lo statuto si allinea alla soluzione prevista di regola dalla legge nel senso che la maggiorazione di voto si computa per tutte le deliberazioni assembleari e quindi pure per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. La maggiorazione non ha, invece, effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale e così

pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per le elezioni degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Il nuovo articolo 5-quater dello Statuto sociale disciplina l'Elenco Speciale, il quale, ai sensi dell'art. 127-quinquies TUF deve essere istituito da ogni emittente che intenda valersi del voto maggiorato e l'iscrizione nel quale è condizione di ottenimento della maggiorazione di voto stessa.

Con riferimento al possibile impatto della maggiorazione del diritto di voto sugli assetti proprietari di SABAF, si segnala che alla data odierna "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." detiene il 30,722% (trenta virgola settecentoventidue per cento) del capitale sociale della Società. Nell'ipotesi in cui "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A.": (i) si iscriva nell'Elenco Speciale per l'intera partecipazione detenuta; (ii) al termine dei ventiquattro mesi continuativi di appartenenza delle azioni maturi la maggiorazione in relazione a tutte le azioni ordinarie originariamente iscritte nell'Elenco Speciale (e a condizione che l'azionista "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." non perda il diritto alla maggiorazione per tutte o parte delle azioni); e (iii) nessun altro azionista richieda tale maggiorazione, la percentuale di diritti di voto spettante a "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." sarebbe pari al 47,004% (quarantasette virgola zero zero quattro per cento) sul capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato le valutazioni circa l'introduzione del voto maggiorato nella riunione del 10 novembre 2015, proseguite nella riunione dell'11 febbraio 2016, coinvolgendo per approfondimenti anche il comitato di controllo e rischi. Il Consiglio di Amministrazione aveva ricevuto una informativa sulle modifiche al TUF introdotte dal D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 116 dell'11 agosto 2014, ed in particolare sull'art. 127-quinquies del TUF. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l'inserimento nello Statuto sociale del voto maggiorato quale utile strumento a beneficio degli azionisti "fedeli" che incentiva gli investimenti a medio-lungo termine. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha anche considerato la tendenza nei principali paesi avanzati all'introduzione di strumenti che consentono, anche attraverso significative deviazioni del principio "un'azione – un voto", di incentivare l'investimento a medio-lungo termine degli investitori e così la stabilità della compagine azionaria.

La Società è, quindi, interessata ad avere una compagine azionaria allineata agli interessi di medio lungo periodo della Società medesima, che condivide e accompagna stabilmente la stessa nello sviluppo delle proprie attività, così da consolidare il legame con gli stakeholders.

Nella riunione del 22 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, ha valutato positivamente l'interesse sociale all'adozione del voto maggiorato e delle ulteriori modifiche allo Statuto sociale qui proposte. La delibera consiliare è stata assunta all'unanimità dei presenti e, pertanto, anche con il voto favorevole di tutti consiglieri indipendenti.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita gli intervenuti ad adottare le seguenti deliberazioni che vengono lette all'assemblea dal Consigliere Beschi Gianluca:

"L'Assemblea Straordinaria di SABAF S.p.A.:

- udita l'illustrazione del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle pro-

poste ivi formulate; _____

_____delibera: _____

A) di introdurre gli artt. 5-bis, 5-ter e 5-quater nello Statuto sociale di SABAF S.p.A. come segue, così adottando i seguenti testi: _____

“ART. 5-BIS) MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO _____

1. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. _____

2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 5-quater dello statuto (l' "Elenco Speciale"): _____

a) a seguito di istanza del titolare, accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, ai sensi della normativa applicabile; _____

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata anche da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo; c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b). _____

3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: _____

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; _____

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo; _____

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; _____

d) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli di usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario. _____

4. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"): _____

(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); _____

(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e nei termini ivi previsti; _____

(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. _____

5. Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. _____

6. Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie. _____

7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qual-

siasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

8. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

9. Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui all'art. 5 - quater comma 3 (record date), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa."

"ART. 5-TER) EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

1. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

2. La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 9 dello statuto.

3. La maggiorazione di voto di cui all'art. 5-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

4. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari."

"ART. 5-QUATER) ELENCO SPECIALE

1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

2. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente Statuto.

3. L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).

4. La Società procede immediatamente alla cancellazione dall'Elenco Speciale oltre che a seguito di comunicazione dell'intermediario effettuata nei casi previsti dall'art. 5-bis, commi 7 e 8, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

5. All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposi-

zioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà pubbliche con eventuale proprio regolamento in materia di voto maggiorato."

B) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione della Società per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società.

C) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di introduzione della modifica dello statuto relativa al voto maggiorato, nei termini sopra specificati.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente mette in votazione la proposta di introduzione della modifica dello statuto relativa al voto maggiorato, nei termini sopra specificati.

Ricorda a chi si trova in carenza di legittimazione al voto, ai sensi ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, che ha l'obbligo di farlo presente. dando atto che sono presenti n. 46 (quarantasei) titolari di diritto di voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 6.553.411 (seimilionicinquecentocinquantatremilaquattrocentoundici) azioni ordinarie aventi diritto di voto, pari al 56,82 (cinquantasei virgola ottantadue)% del capitale sociale.

Eseguita la votazione per alzata di mano la proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto è approvata a maggioranza, con il voto contrario dei soci contraddistinti dalla lettera C in corrispondenza della colonna E.1 MODIFICA STAT nell'ambito del "Dettaglio schede di voto" che sarà allegato al verbale dell'assemblea, titolari complessivamente di n. 616.316 (seicentosedicimilatrecentosedici) azioni, pari a circa il 5,34% (cinque virgola trentaquattro per cento) del capitale sociale, nessuno astenuto, e con il voto favorevole di tutti gli altri soci presenti.

Passando allo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

Proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

il Presidente espone agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie di seguito illustrate, conseguenti alla volontà di voler garantire una maggiore rappresentatività delle minoranze all'interno della Società.

A ciò si aggiunga che tale principio è altresì espresso nel patto parasociale sottoscritto da "GIUSEPPE SALERI S.A.P.A." in data 21 gennaio 2016 con "QUAESTIO CAPITAL MANAGEMENT S.G.R. S.P.A.", per conto del fondo "ITALIAN GROWTH FUND", un comparto del fondo di investimento aperto "QUAMVIS S.C.A., SICAV-FIS" le cui informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, all'indirizzo [7](http://www.sa-</p></div><div data-bbox=)

baf.it.

Si propone, pertanto, di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale, prevedendo che all'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno due;

b) i due restanti Amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo.

Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

Il Presidente espone, inoltre, che le modifiche proposte non attribuiscono ai soci che non concorrono all'approvazione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita gli intervenuti ad adottare le seguenti deliberazioni che vengono lette all'assemblea dal Consigliere Beschi Gianluca:

"L'Assemblea Straordinaria di Sabaf S.p.A.:

- udita l'illustrazione del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate;

delibera:

A) di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale con il seguente nuovo testo:

"12) COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.

Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento

Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile.

All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicurati, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno due;

b) i due restanti Amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia

collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo. —

Nel caso in cui più di due liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletti i due più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse. —

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo. —

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge. —

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. —

Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione." —

B) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, e anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, provvedano a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni di modifica statutaria adottate in data odierna e per l'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportarvi aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese." —

Terminata la lettura il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di modifica dell'articolo 12 dello statuto, nei termini sopra specificati. —

Nessuno prendendo la parola, il Presidente mette in votazione la proposta di modifi-

ca dell'articolo 12 dello statuto, nei termini sopra specificati.

Ricorda a chi si trova in carenza di legittimazione al voto, ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, che ha l'obbligo di farlo presente. dando atto che sono presenti n. 46 (quarantasei) titolari di diritto di voto rappresentanti, in proprio o per delega, n. 6.553.411 (seimilionicinquecentocinquantatremilaquattrocentoundici) azioni ordinarie aventi diritto di voto, pari al 56,82 (cinquantasei virgola ottantadue)% del capitale sociale.

Eseguita la votazione per alzata di mano la proposta di modifica dell'articolo 12 dello statuto è approvata all'unanimità, nessuno contrario e nessuno astenuto.

Quindi il Presidente mi consegna:

- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti all'assemblea che, previa sottoscrizione da parte del Presidente e di me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- il testo dello statuto sociale aggiornato in dipendenza delle sopra deliberate modifiche e che, previa sottoscrizione da parte del Presidente e di me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", nonché il "Dettaglio schede di voto" che, previa sottoscrizione da parte del Presidente e di me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria dell'assemblea alle ore 12,05.

Il comparso, trovandosi nelle condizioni di legge, mi dispensa dalla lettura degli allegati in sede di approvazione del verbale assembleare.

Il presente è stato da me Notaio letto al comparso che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti dieci.

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa quattro fogli per tredici pagine e fin qui della quattordicesima.

Omessa la lettura degli allegati per la dispensa sopra fatta.

FIRMATO:

ALBERTO BARTOLI

Paolo Cherubini Notaio Sigillo



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2016
(2^ Convocazione del)

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE
(Presenti in aula)

SOCI PRESENTI

Sono attualmente presenti o regolarmente rappresentati in assemblea:

-n° 46 azionisti, portatori di n° 6.553.411 azioni
ordinarie, rappresentanti il 56,820908% del capitale sociale,
di cui ammesse al voto n° 6.553.411 pari al 56,820908%
del capitale sociale.



Paolo Cherubini notario

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	ALBERTI GIORGIO			0	0
1	D		GIUSEPPE SALERI SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI <i>di cui 576.000 azioni in garanzia a UNICREDIT BANCA SPA; di cui 684.000 azioni in garanzia a BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERA di cui 175.000 azioni in garanzia a B.C.C. DI POMPIANO;</i>	3.543.313	3.543.313
			Totale azioni	3.543.313 30,722056%	3.543.313 30,722056
2	FRATTOLILLO NICOLA			0	0
1	D		COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	3.850	3.850
2	D		COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM	1.064	1.064
3	D		EDUCATIONAL EMPLOYEES' SUPP. RET. SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	1.171	1.171
4	D		EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	3.172	3.172
5	D		THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO.	1.204	1.204
6	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	143	143
7	D		POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	911	911
8	D		NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	1.160	1.160
9	D		THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	1.202	1.202
10	D		MICROSOFT GLOBAL FINANCE	1.636	1.636
11	D		PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	325	325
12	D		EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL	943	943
13	D		EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	2.178	2.178
14	D		PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	245	245
15	D		THE NUFFIELD FOUNDATION	1.010	1.010
16	D		NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	2.046	2.046
17	D		EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	4.904	4.904
18	D		INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	2.802	2.802
19	D		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.037	1.037
20	D		DIGNITY HEALTH	3.277	3.277
21	D		FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST	75.061	75.061
22	D		NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	1.000	1.000
23	D		STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	678	678
24	D		AARP EMPLOYEES' PENSION PLAN	1.210	1.210
25	D		INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST VALUE EUROPA SMALL CAP	62.175	62.175
26	D		THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANYLIMITED	1.902	1.902
27	D		ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND	2.317	2.317
28	D		UPS GROUP TRUST	2.339	2.339
29	D		EAFE EQUITY FUND .	1.589	1.589
30	D		THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	540	540
31	D		ACADIAN INTERNATIONAL ALL-CAP FUND	1.841	1.841
32	D		ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	387	387
33	D		GOVERNMENT OF NORWAY	26.391	26.391
34	D		ACADIAN ACWI EX US LONG-SHORT FUND	1.213	1.213

Alberto Zotti
Paolo Marchini notario

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)


Assemblea Ordinaria/Straordinaria


Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
35	D		BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	877	877
36	D		SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	1.165	1.165
37	D		MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	1.518	1.518
38	D		FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	400.000	400.000
39	D		VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	833	833
Totale azioni				617.316 5,352397%	617.316 5,352397%
3			POTESTA' ALESSANDRO	0	0
1	D		QUAMVIS S.C.A. SICAV-FIS	2.306.690	2.306.690
Totale azioni				2.306.690 20,000000%	2.306.690 20,000000%
4			ROSANI GIOVANNI	8.250	8.250
1	D		LYSNE SPA	76.040	76.040
Totale azioni				84.290 0,730831%	84.290 0,730831%
5			GATTI ENRICO	0	0
1	D		GATTI CLAUDIO	302	302
Totale azioni				302 0,002618%	302 0,002618%
6			PEDERZANI FABRIZIO	300	300
Totale azioni				300 0,002601%	300 0,002601%
7			BELUZZI GIANCARLO	0	0
1	D		PLEBANI RITA	1.200	1.200
Totale azioni				1.200 0,010405%	1.200 0,010405%
Totale azioni in proprio				8.550	8.550
Totale azioni in delega				6.544.861	6.544.861
Totale azioni in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONI				6.553.411 56,820908%	6.553.411 56,820908%
Totale azionisti in proprio				2	2
Totale azionisti in delega				44	44
Totale azionisti in rappresentanza legale				0	0
TOTALE AZIONISTI				46	46
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				7	7

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente





STATUTO SOCIALE

1) DENOMINAZIONE

Il presente statuto regola la società per azioni denominata: "SABAF S.p.A."

2) SEDE

La società ha sede a Ospitaletto (BS).

La società può istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, stabilimenti e depositi.

3) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la progettazione, la produzione ed il commercio di rubinetterie e bruciatori a gas, termostati, valvole di sicurezza, altri componenti ed accessori relativi ad elettrodomestici, nonché rubinetteria sanitaria ed idraulica in genere.

La società ha inoltre per oggetto la progettazione, la costruzione ed il commercio di macchine utensili, impianti di automazione in genere ed attrezzature inerenti, di utensileria, nonché la prestazione dei relativi servizi di manutenzione, riparazione, assistenza e di organizzazione aziendale.

La società, nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia, potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e commerciale che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Può assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengono svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 385/93; la società può compiere la funzione di direzione e coordinamento nei confronti delle partecipate, fornendo le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune. Restano comunque escluse le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare ai sensi del Decreto Legislativo n. 41 5/96, e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

4) DURATA

La società durerà fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata a norma di legge.

5) CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 11.533.450.00 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) rappresentato da numero 11.533.450.00 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) azioni da Euro 1.00 (uno) nominali cadauna. L'Assemblea Straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il Capitale Sociale nei limiti dell'articolo 2443 del Codice Civile.

La società può emettere azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie e anche azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale nonché eventuali altri strumenti finanziari nei limiti consentiti dalle norme di legge.— Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della Revisione Legale.

ART. 5-BIS) MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

1. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. _____
2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 5-quater dello statuto (l' "Elenco Speciale"): _____
 - a) a seguito di istanza del titolare, accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, ai sensi della normativa applicabile; _____
 - b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata anche da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo; _____
 - c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b). _____
3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: _____
 - a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; _____
 - b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo; _____
 - c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; _____
 - d) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli di usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario. _____
4. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"): _____
 - (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); _____
 - (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e nei termini ivi previsti; _____
 - (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. _____
5. Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. _____
6. Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie. _____
7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art.

2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.

8. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

9. Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui all'art. 5 - quater comma 3 (record date), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

ART. 5-TER) EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

1. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

2. La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 9 dello statuto.

3. La maggiorazione di voto di cui all'art. 5-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

4. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

ART. 5-QUATER) ELENCO SPECIALE

1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggiorazione di voto.

2. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente Statuto.

3. L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).

4. La Società procede immediatamente alla cancellazione dall'Elenco Speciale oltre che a seguito di comunicazione dell'intermediario effettuata nei casi previsti dall'art. 5-bis, commi 7 e 8, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

5. All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà pubbliche con eventuale proprio regolamento in materia di voto maggiorato.

6) DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge.

7) DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Il domicilio degli Azionisti per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

8) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora venga richiesta dalle disposizioni di legge o regolamentari la pubblicazione dell'avviso stesso su un quotidiano a diffusione nazionale, questo è individuato in MF/Milano Finanza ovvero ne Il Sole 24 Ore.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per discutere ed approvare il bilancio d'esercizio.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

I soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni sia in prima, che seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

9) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ferme le norme di legge in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe, colui al quale spetta il diritto di voto nelle Assemblee può farsi rappresentare nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica secondo quanto previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente e con le modalità in essa stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data

fissata per l'Assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

10) PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua rinuncia o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio che, in caso di Assemblea Straordinaria, deve essere notaio.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare il diritto di coloro ai quali spetta il diritto di voto ad intervenire, redigere e regolare la discussione, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i risultati della stessa.

Il Presidente potrà delegare tali funzioni a terzi.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro di legge, sul quale devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico.

Le copie e gli estratti del verbale, sottoscritti "per copia conforme" dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova in giudizio e ovunque occorra produrli.

11) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge, fermo restando quanto stabilito nel presente statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e di statuto, vincolano tutti gli azionisti ancorché assenti o dissenzienti.

12) COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.

Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo

Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. _____

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista. _____

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società. _____

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile. _____

All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione: _____

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; _____
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano. _____

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicurati, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. _____

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. _____

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. _____

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: _____

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno due; _____
- b) i due restanti Amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo. _____

Nel caso in cui più di due liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletti i due più anziani di età,

sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.- Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

13) CARICHE CONSILIARI – CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente e uno o più Vice presidenti.

In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, in ordine di anzianità qualora siano più di uno.

Può anche eleggere, ove lo ritenga opportuno, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri nell'atto della nomina.

Il Consiglio può nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui all'articolo 12, il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi dettata dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, nonché dal presente Statuto, effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano

tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.

Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato. Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore appartenente al genere meno rappresentato, la sostituzione avverrà nominando il primo esponente del medesimo genere non eletto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

14) RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, o in altri Paesi Europei tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne si è fatta richiesta al Presidente anche da un solo Amministratore o dai Sindaci.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente, in forma orale o scritta, comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed ove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o telefax da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

15) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione; gli sono pertanto riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che siano dalla legge o dal presente statuto riservate tas-

sativamente all'Assemblea.

Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato per la scissione dell'articolo 2506 ter del codice civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il consiglio di amministrazione potrà comunque in qualsiasi momento deliberare di rimettere alla competenza dell'Assemblea le deliberazioni di cui sopra.

16) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vicepresidenti ed anche ai Consiglieri Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza della società potranno nominare quali Procuratori Speciali persone anche estranee alla società per singoli atti o categorie di atti.

17) DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina e alla revoca, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale, di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché – in ogni caso – di una specifica competenza in materia di a) informazione contabile e finanziaria e b) gestione e controllo delle relative procedure, nonché c) di una qualificata esperienza almeno triennale nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

18) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente. – Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero di trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con Regolamento Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai titolari di

diritto di voto nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. - La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ovvero la diversa quota di partecipazione prevista per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 12. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ciascun titolare del diritto di voto, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e non può votare liste diverse.

Un candidato può essere presentato in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste sono corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritto di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) di una dichiarazione dei titolari di diritto di voto diversi da quelli che possono esprimere la maggioranza assoluta o relativa in Assemblea ovvero detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ai sensi della normativa applicabile; e

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in assoluto, sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente;

2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari del diritto di voto che non siano collegati agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

3) La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di

titolari di diritto di voto che non siano collegati ai titolari di diritto di voto ovvero agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario prescritto di Sindaci Effettivi o Supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, si provvederà alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato della lista di maggioranza con il successivo candidato del genere meno rappresentato facente parte della stessa lista.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il primo Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che per il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente tratto dalla stessa lista. Qualora procedendo in tal modo, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato anche da un singolo membro del Collegio Sindacale, il potere di convocazione dell'Assemblea può essere invece esercitata anche da almeno due membri del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per audio conferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

19) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge.

Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per la durata stabilita dalla legge nonché la determinazione del corrispettivo sono deliberate, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

20) BILANCIO E UTILI

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio in base alla normativa vigente.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio, verrà dedotto il 5 per cento da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla distribuzione dell'utile residuo agli Azionisti ovvero ad altri accantonamenti a riserve

straordinarie od ad altre destinazioni. _____
La società può deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di ac-
conti sui dividendi. _____

21) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE _____

In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'Assemblea fisserà le
modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i pote-
ri. _____

22) RINVIO _____

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto sociale, si fa ri-
ferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali e alle altre disposi-
zioni applicabili in materia. _____

FIRMATO: _____

ALBERTO BARTOLI _____

Paolo Cherubini Notaio Sigillo _____

Dettaglio schede di voto

Assemblea: SABAF 28/04/2016
SIN: IT0001042810
Capitale sociale: 11.533.450
Capitale rappresentato: 677.316
Percentuale rappresentata: 5,3924%

677.316

Allegato al' atto N. 20463/1955 di rep. Not. PAOLO CHERUBINI

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	0.2.1 BILANCIO	0.2.2 DESTINAZIO NE UTILI	0.3 REL REMUNERAZI ONE	0.4 AZIONI PROPRIE	0.5 NOMINA E COMP ANNI	E.1 MODIFICA STAT	E.2 MODIFICA STAT	Scheda n°
DB	143	16027845	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	F	F	F	F	F	C	F	scheda 01
DB	1.037	16027831	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	F	F	C	F	scheda 01
DB	75.061	16027833	FIDELITY GLOBAL INTRINSIC VALUE INVESTMENT TRUST	F	F	F	F	F	C	F	scheda 01
BNP	400.000	289473	FIDELITY PURITAN FID SERIE INTRINSIC OPP	F	F	F	F	F	C	F	scheda 01
INTESA	1.064	24046019	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	F	F	C	F	scheda 01
CITY	26.391	16021981	GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	F	F	F	C	F	scheda 01
CITY	1.213	16002131	ACADIAN ACW EX US LONG SHORT FUND	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	540	24046017	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	3.850	24046018	COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	2.802	16027830	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	3.172	24046020	EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	1.171	24046021	EDUCATIONAL EMPLOYEES SUPP. RET. SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	2.339	24046022	UPS GROUP TRUST	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	2.317	24046023	ACADIAN ACW EX US SMALL CAP FUND	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	1.902	24046013	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED INVESTERS FORTENINGEN SPANVEST VALUE EUROPA	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	62.175	24046012	SMALL CAP	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	1.210	24046011	AAEP EMPLOYEES PENSION PLAN	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
BNP	833	289474	VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	1.841	24046014	ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
INTESA	367	24046015	ACADIAN NORUS ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED, LLC	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	1.204	16027840	THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO.	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	2.046	16027846	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	1.010	16027847	THE NIHFELD FOUNDATION	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	245	16027841	PRODUCERWRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	2.178	16027848	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	943	16027849	EXELON CORPORATION EMPLOYEES BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	323	16027850	PECO ENERGY COMPANY RETIRE MEDICAL TRUST	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	678	16027837	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	877	16027834	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	1.165	16027835	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TRF	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	1.578	16027838	MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	4.904	16027844	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	1.636	16027843	MICROSOFT GLOBAL FINANCE	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	1.202	16027839	THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02
DB	1.180	16027842	NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN	F	F	C	F	F	C	F	scheda 02

Alto Jell

Paolo Cherubini notario

DB	911	16027851	POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	F	F	C	F	F	C	F	Schedule 02
DB	3277	16027832	DIGNITY HEALTH	F	F	C	F	C	C	F	Schedule 03
DB	1,000	16027838	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	F	F	F	F	F	F	F	Schedule 04
INTESA	1,989	24046016	EAFE EQUITY FUND	F	F	F	F	C	C	F	Schedule 05

Albert Jantl

Prole kumtini no kani

Voti totali

Assemblea: SABAF 28/04/2016
 ISIN: IT0001042610
 Capitale sociale: 11.533.450
 Capitale rappresentato: 617.316
 Percentuale rappresentata: 5,3524%

LEGENDA TIPO DI VOTI

F FAVOREVOLI
 A ASTENUTI
 C CONTRARI
 N NON VOTANTI
 U USCITA

VOTAZIONE	O.2.1 BILANCIO	%
F	617.316	5,3524%
	617.316	5,3524%

VOTAZIONE	O.2.2 DESTINAZIONE UTILI	%
F	617.316	5,3524%
	617.316	5,3524%

VOTAZIONE	O.3 REL REMUNERAZIONE	%
F	506.285	4,3897%
C	111.031	0,9627%
	617.316	5,3524%

VOTAZIONE	O.4 AZIONI PROPRIE	%
F	617.316	5,3524%
	617.316	5,3524%

VOTAZIONE	O.5 NOMINA E COMP AMM	%
F	612.450	5,3102%
C	4.866	0,0422%
	617.316	5,3524%

VOTAZIONE	E.1 MODIFICA STAT	%
F	1.000	0,0087%
C	616.316	5,3437%
	617.316	5,3524%

VOTAZIONE	E.2 MODIFICA STAT	%
F	617.316	5,3524%
	617.316	5,3524%

Alberto Zambelli

Prodotto e distribuito in Italia



